

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) QUADRI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PARROTTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore BARTOLOMUCCI PIERFRANCESCO

Nella seduta del 16/09/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Nel mese di maggio 2008 il ricorrente stipulava con l'odierno convenuto, nella qualità di mandatario di altro intermediario, un contratto di finanziamento per un importo di euro 32.280,40 rimborsabile – mediante cessione *pro solvendo* di quote della retribuzione mensile – in centoventi rate mensili di euro 269,00 ciascuna. Al momento della stipula venivano trattenute dall'importo finanziato, le seguenti somme: euro 926,44 per commissioni bancarie; euro 1.262,57 per commissioni di intermediazione; euro 1.614,00 per commissioni agente/mediatore ed euro 2.121,93 per oneri assicurativi.

Il finanziamento veniva anticipatamente estinto nel mese di aprile 2013, in corrispondenza della cinquantasettesima rata di ammortamento, sulla base del conteggio estintivo redatto dall'intermediario convenuto, dal quale poteva evincersi l'abbuono delle sole commissioni di gestione per un importo di euro 157,50.

Con reclamo, inviato da parte del legale di fiducia, il ricorrente ritenendo incongruo l'importo rimborsato, chiedeva la restituzione di tutti gli oneri anticipatamente corrisposti e non maturati afferenti il finanziamento, quantificati complessivamente in euro 3.244,00.

L'intermediario, nel riscontrare negativamente la richiesta, rinviava il ricorrente all'indirizzo della compagnia di assicurazioni per la restituzione del premio e del mandante per le



commissioni bancarie; quanto alle commissioni di intermediazione riteneva che nulla potesse essere rimborsato, oltre all'abbuono già riconosciuto in occasione del conteggio di estinzione.

Insoddisfatto del riscontro ottenuto, il ricorrente – per il tramite del legale di fiducia – adiva questo Arbitro per reiterare le proprie richieste e chiedere il rimborso di euro 3.002,47, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario convenuto, dopo aver precisato di aver già provveduto nel conteggio estintivo all'abbuono degli interessi compensativi scalari (euro 1.973,88) ed al rimborso delle commissioni di gestione (euro 157,50), richiamava quanto già indicato al ricorrente in sede di riscontro al reclamo in ordine al rimborso di quota parte del premio e delle commissioni bancaria, dovendo le relative richieste essere rispettivamente formulate alla compagnia di assicurazione ed al mandante. In particolare, mentre la prima si era resa disponibile a restituire la somma di euro 440,82, sollecitando il ricorrente alla comunicazione dei dati necessari al bonifico (mai comunicati), il secondo aveva manifestato la volontà di retrocedere la somma di euro 300,00, non ritenuta congrua dal legale del ricorrente.

In merito alle commissioni agente/mediatore, l'intermediario, dopo averne evidenziato l'effettivo intervento nell'operazione, rilevava la natura *up-front* di tali voci e la loro conseguente irripetibilità per aver integralmente corrisposto allo stesso l'intero importo dedotto nel contratto.

Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La domanda proposta dal ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto all'equa riduzione del costo del finanziamento e del conseguente rimborso degli oneri commissionali per la quota non maturata a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento.

In molteplici occasioni questo Collegio è stato chiamato a decidere in ordine all'effettiva restituzione delle quote non maturate delle voci di costo imposte al sovvenuto in occasione della stipula di un contratto di finanziamento mediante cessione di quote della propria retribuzione mensile: nel determinare la sussistenza del relativo diritto, fondato sul principio di equa riduzione del costo del finanziamento (*ex art. 125-sexies t.u.b.*), la giurisprudenza uniforme dell'ABF – anche anticipando in parte le determinazioni assunte nel 2009 e nel 2011 dalla Banca d'Italia – ha inteso stabilire il rimborso delle quote soggette a maturazione nel tempo (*cc.dd. recurring*) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, ha confermato la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (*cc.dd. up front*).

Alla luce del richiamato principio, la stessa Autorità di vigilanza – con le richiamate istruzioni – ha inteso porre grande rilievo sulle modalità di redazione dei testi contrattuali, nella parte destinata alla descrizione della natura delle attività remunerate dai soggetti finanziati, mediante la corresponsione delle relative commissioni: ciò non solo al fine di rendere edotti i consumatori dei costi effettivi connessi alle operazioni di prestito, ma anche al fine di rendere più agevole l'identificazione e la successiva quantificazione delle quote retrocedibili in caso di estinzione anticipata. Si tratta, in altri termini, di un'esplicazione dei generali principi di tutela del consumatore, volti alla trasparenza delle



condizioni del contratto, desumibili dalle norme generali: le indicazioni della Banca d'Italia, rivolte agli operatori del settore della cessione del quinto, sono dunque meramente esplicative di una disciplina già riveniente dall'ordinamento.

Dall'esame della documentazione contrattuale versata in atti dalle parti, emerge come la commissione bancaria sia stata corrisposta dal ricorrente a copertura di attività la cui natura appare sostanzialmente *up front* (quali: l'esame della documentazione, gli oneri per la conversione o la convertibilità, da variabile a fisso, del saggio degli interessi o per la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell'operazione, gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista, la elaborazione dei dati in funzione della legge 197/91, le perdite per l'eventuale ritardo d'adeguamento dei tassi o della commissione nel periodo di preavviso nelle mutate condizioni di mercato, etc.; *cfr.* lett. a1). Di conseguenza, deve essere esclusa ogni ulteriore restituzione, indipendentemente dalla disponibilità comunque manifestata dall'intermediario mandante in relazione all'eventuale rimborso dell'importo di euro 300,00.

Per quanto attiene alle commissioni di intermediazione, invece, pur previste nel contratto, deve osservarsi come queste ultime siano state corrisposte quale corrispettivo per il compimento di attività di natura eterogenea, in quanto non tutte esclusivamente riferibili alla fase preliminare alla concessione del prestito ovvero a quella esecutiva del rapporto negoziale (1. L'attività istruttoria del prestito, comprensiva dell'acquisizione della documentazione necessaria, di notificazione dei contratti di mutuo agli enti interessati, di rimessa del netto ricavo al Cedente; 2. per la definizione dei relativi rapporti contabili; 3. per l'eventuale estinzione dei prestiti in precedenza contratti dal Mutuatario; 4. per la prestazione della garanzia "*non riscosso per riscosso*"; 5. per la gestione delle rate di rimborso in scadenza; 6. per le perdite relative alla differenza di valuta tra erogazione iniziale e decorrenza dell'ammortamento: *cfr.* lett. a2).

Pertanto, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente al rimborso della quota non maturata di tali commissioni. Al riguardo, non sfugge al Collegio che l'intermediario abbia già riconosciuto un rimborso di euro 157,50 in sede di conteggio estintivo, senza tuttavia dar conto dei criteri di calcolo adottati per la determinazione di tale importo.

Come si è avuto modo di precisare in numerosi precedenti, infatti, in assenza di un parametro stabilito dalle norme primarie e secondarie, il criterio di calcolo per la quantificazione della equa riduzione del costo del finanziamento deve essere rimessa alla volontà delle parti, che può essere espressa nel contratto ovvero può essere desunta *ex post* in base a metodi di calcolo (pur espressi dal solo finanziatore) che siano oggettivamente valutabili e coerenti con l'operazione economica posta in essere tra le parti: pertanto appare imprescindibile che detti criteri di calcolo vengano descritte, onde poterne verificare se essi appaiono immuni da vizi logici e, dunque, incensurabili in questa sede.

In difetto di tale descrizione, l'importo di euro 157,50 abbuonato in sede di conteggio estintivo non può che essere considerato quale acconto sul maggior avere in favore del ricorrente, che ammonta ad euro 505,34.

Con riferimento alle provvigioni dell'agente/mediatore, invece, il Collegio osserva che dall'esame della documentazione versata in atti emerge che esse siano state trattenute per remunerare attività, compiute da un soggetto terzo effettivamente intervenuto nell'operazione per il collocamento fuori sede del finanziamento ed in quanto tali *up front*: *cfr.* lett. a3). Deve essere, dunque, escluso il rimborso delle stesse, anche in considerazione della prova documentale del versamento dell'intero importo di detta provvigione a favore di tale soggetto.

Residua la domanda di restituzione del premio assicurativo, in relazione al quale il Collegio rileva come la compagnia di assicurazioni abbia dichiarato la propria volontà di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

retrocedere l'importo di euro 440,82, "calcolato per il premio puro in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale residuo, per i caricamenti in proporzione agli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura".

La quantificazione di tale somma, determinata alla luce di criteri legali incensurabili e opportunamente comunicati al ricorrente, oltre alla circostanza che sia stata effettuata da un soggetto nei cui confronti non si estende la cognizione di questo Arbitro, deve condurre alla conclusione per cui essa appaia integralmente soddisfattiva delle pretese del ricorrente, così dovendosi escludere qualsiasi ulteriore restituzione.

Il Collegio dispone che sulle somme così determinate, vadano computati gli interessi al tasso legale, a far data dal reclamo.

Deve, infine, essere respinta la domanda di restituzione della svalutazione monetaria, in ragione del noto principio nominalistico che governa le obbligazioni pecuniarie.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione della complessiva somma di euro 505,34, oltre interessi legali a far data dal reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI